

# Pensioni: chi e perché sta sabotando la riforma

## Dicono egualitarismo ma vogliono i tagli alle conquiste sociali

Com'è noto con i voti determinanti del missini il governo pentapartito è riuscito ad ottenere l'ulteriore slittamento della discussione della legge di riforma delle pensioni. Qualcuno ha ritenuto che la reazione di protesta espressa dai deputati comunisti in aula sia stata eccessiva, spropositata. In fondo si trattava di un rinvio di soli 15 giorni, durante i quali la maggioranza deve riflettere, far di conto, valutare attentamente le compatibilità di questa legge; come si fa ad accusare per questo il governo e la sua maggioranza di volontà di insabbiamento o di stravolgimento della legge di riforma delle pensioni?

Ammetto che l'osservazione potrebbe avere qualche fondamento se in 4 anni (dal 1978 ad oggi) non avessimo accumulato decine di rinvii, migliaia di ore di riflessione, centinaia di dichiarazioni pubbliche e private di impegno a terminare, regolarmente, questa legge e dalle altre maggioranze e se non vi fossero stati segnali più o meno espliciti che aumentano le nostre preoccupazioni circa i contenuti della legge che si dovrebbe approvare.

Gli obiettivi che ci dobbiamo porre in modo chiaro in questo momento sono due: 1) Indurre la maggioranza a rispettare la data, affinché l'8 luglio si cominci effettivamente a discutere e votare la legge articolo per articolo; 2) Impegnarci sul piano della iniziativa politica, culturale e di massa, oltre che parlamentare, affinché la legge che uscirà dal Parlamento abbia quei contenuti di riforma e di riordino per ottenere i quali si è impegnato da tempo il movimento sindacale e democratico e non si trasformi

invece in una legge di controriforma come vorrebbero i socialdemocratici e gran parte dei democristiani. Sul primo punto è bene ricordare che la data dell'8 luglio non è affatto scontata, l'esperienza ci ha ormai insegnato che persino per fare rispettare scadenze regolamentari occorre mobilitarsi. Quello che è avvenuto su questa legge anche pochi mesi fa non va dimenticato; dopo 20 mesi di permanenza in commissione e in comitato ristretto nell'ottobre scorso la maggioranza chiese e ottenne altri 4 mesi di proroga; la scadenza dei lavori in commissione fissata per il 28 febbraio è stata rispettata solo grazie alla mobilitazione dei pensionati.

Che questo sia il vero motivo del contenzioso lo si può rilevare dai discorsi degli ultimi giorni: c'è chi propone di elevare il «tetto» a 30 milioni (DC); c'è chi sostiene che tutti coloro che sono iscritti a fondi di previdenza diversi dall'INPS debbano poter continuare con la propria disciplina fino al giorno del loro collocamento a riposo (PSDI), senza omogeneizzare nulla quindi, ognuno col suo tetto, col suo cumulo, con i suoi pensionamenti anticipati per altri 40 anni (a sostegno di questa tesi è intervenuto il ministro del Lavoro Di Girolamo che tuonando contro questo o quel partito, ha sostenuto che «l'egualitarismo ha fatto ormai il suo tempo e i suoi guasti, guasti del quale il paese è palesemente stanco».

Ma di quale egualitarismo si parla? Il ministro del Lavoro ha letto almeno il rapporto Castellino incaricato a compilare uno studio sul sistema previdenziale italiano dal ministro del Tesoro? A chi non l'ha letto non ripeterò l'elenco della giungla delle differenze normative in esso contenute, mi limiterò a citare qualche cifra che sbalordirà il ministro: la media delle pensioni al minimo dell'INPS è di 3.138.000 all'anno; la media delle pensioni superiori al minimo dell'INPS è di 5.245.000 annue, quella dei dipendenti degli enti locali di 8.327.000 annue e quella dei dipendenti dello Stato di 8.542.000 annue. Sia ben chiaro che in materia di pensioni noi non abbiamo mai proposto di togliere qualcosa a chi ha di più per dare a chi ha di meno in una sorta di redistribuzione tra i poveri, ma non v'è dubbio che nessuno può parlare di egualitarismo in questo settore. Noi comunisti neppure abbiamo mai proposto di modificare la normativa da un giorno all'altro, abbiamo proposto tutta la gradualità possibile, siamo disposti a discutere ulteriori perfezionamenti in questa direzione, ma come si fa, nel momento stesso in cui si profilano altri sacrifici per gli italiani, pensare di poter fare accettare senza iniziarne ma neppure timidamente una operazione di maggiore giustizia sociale?

In questa battaglia la posta in gioco va quindi oltre la legge delle pensioni, e gli interessati a questa lotta non possono essere solo i pensionati INPS. La posta in gioco è l'avvio di una politica di risanamento, di rinnovamento e di giustizia sociale o la rimessa in discussione delle conquiste sociali di questi ultimi anni (non solo le pensioni), e in questo caso, neppure chi ha qualche lira in più o qualche normativa migliore può pensare di essere più difeso di altri.

Adriano Lodi

La legge 218 prevede l'integrazione al minimo per consentire un «minimo vitale» a migliaia di lavoratori sottocostituiti.

La legge 1338 esclude dall'integrazione al minimo il titolare di più pensioni, quando il trattamento complessivo supera il minimo.

La legge 153 garantisce l'integrazione al minimo sulla pensione diretta erogata dall'INPS anche ai titolari di pensione di reversibilità.

La legge 114 estende l'integrazione al minimo anche a coloro che beneficiano di una pensione di reversibilità erogata da enti o casse diverse dall'INPS. A questo punto erano soddis-

fatte due esigenze: garantire l'integrazione sulle pensioni più basse, sanare la parità di tutti i pensionati, indipendentemente dal settore.

Ora comincia l'intervento della corte.

La legge 174, con la sentenza 230 stabilisce che l'integrazione della pensione, erogata dall'INPS, è dovuta anche ai titolari di pensioni di reversibilità di altri enti o dello Stato.

La sentenza 263 riconosce il diritto all'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità anche a coloro che già beneficiano di altra pensione diretta a carico dello Stato, qualunque sia il

livello della pensione stessa.

La sentenza 34 estende l'integrazione al minimo (sia sull'invalidità che sulla vecchiaia) a coloro che sono titolari di pensioni dirette dello Stato, dell'Istituto Postale e delle Casse pensioni Enti locali, quando — per effetto del cumulo — sia superato il minimo. Inoltre dichiara illegittima la norma che escludeva il diritto al minimo (invalidità e vecchiaia) della gestione artigiana a chi fosse titolare di pensione a carico dello Stato.

La sentenza 102 estende a commercianti e coldiretti quanto concesso agli artigiani con la sentenza precedente.

Non è l'INPS che grava sul bilancio statale

Nello stesso momento in cui vengono minacciati nuovi indiscriminati tagli alla spesa pubblica sociale; mentre il governo e le forze del pentapartito decidono di rinviare a non si sa quando la legge pensionistica (che consentirebbe il risparmio di migliaia e migliaia di miliardi), tornano a farsi sentire le voci — non si sa se canagliose o irresponsabili — che paventano per i prossimi mesi l'impossibilità, da parte dell'INPS, di pagare regolarmente le pensioni. Si tratta di una vergognosa speculazione, che vuole creare panico e confusione e additare di nuovo nell'INPS la responsabilità della crisi finanziaria del sistema.

Dico subito, sin da ora, che i pensionati e i lavoratori in cassa integrazione debbono sapere che le prestazioni cui hanno diritto verranno regolarmente corrisposte. Questi soldi lo Stato li troverà perché non gli verrà consentito di giocare sulla pelle di 20 milioni di italiani. Dico anche che l'INPS non ha superato — dentro il tetto — il fittizio dei 50 mila miliardi di bilancio pubblico allargato — neppure quel «sottotetto» di 5.500 miliardi di deficit che gli era stato assegnato in maniera unilaterale e senza consultazione preventiva delle parti. Il deficit che c'è non è imputabile all'INPS ma a una legislazione che ha addos-

gli uomini, con la possibilità di prorogare l'attività lavorativa fino a 65 anni per coloro che non raggiungono 40 anni di contribuzione. E fatta eccezione per i dipendenti dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici non economici per i quali resteranno validi, se più elevati, gli attuali limiti di età fino al 30 giugno 1990.

3) PENSIONAMENTI ANTICIPATI. Con la nuova legge bisognerà aver versato almeno 35 anni di contributi per poter andare in pensione prima del limite di età stabilito. Tuttavia — fino al 31 dicembre 1990 — resteranno in vigore tutti i pensionamenti facoltativi anticipati più favorevoli. Quindi, tanto per fare un esempio, le lavoratrici del pubblico impiego che intendono lasciare il lavoro dopo

15 anni potranno farlo ancora per 8 anni, fino cioè al 31-12-1990. Agevolazioni particolari sono previste per i lavoratori che svolgono attività usuranti (come i piloti, ad esempio).

4) OMOGENEIZZAZIONE DELLE NORMATIVE. La legge conferisce al governo una delega per estendere anche ai fondi del personale pubblico le norme attualmente previste per l'INPS in materia di calcolo della pensione, di retribuzione pensionabile e di commistura dell'importo della pensione all'80% della retribuzione. Poiché si tratta di norme che sono meno favorevoli per il pubblico impiego di quelle attuali, il PCI si è opposto alla delega e chiederà che questo articolo venga soppresso. Al suo posto dovranno essere introdotte nor-

me che stabiliscano tempi di attuazione certi in modo che tutti i dipendenti pubblici sappiano fin d'ora in quale momento ciascuno dei provvedimenti entrerà in funzione. Il PCI è dell'opinione che per situazioni delicate come quelle dette sia opportuno stabilire una ragionevole e meditata gradualità.

5) EX COMBATTENTI. Viene accordata una maggiorazione di 30.000 lire mensili agli ex combattenti, artigiani, mutilati e invalidi di guerra che non abbiano fruito, in tutto o in parte, dei benefici della legge n. 336/70. Il provvedimento riguarda in concreto gli ex combattenti che lavorano presso imprese private ed è esteso anche alle pensioni sociali e a quelle dei liberi professionisti. Esclusi dalla applicazione della legge n. 336 (che è stata riservata

solo ai dipendenti pubblici), i dipendenti privati, con questa norma, ottengono un parziale riconoscimento.

6) ARTIGIANI, COMMERCianti E COLTIVATORI DIRETTI. Con l'entrata in vigore di questa legge gli artigiani e i commercianti dovranno pagare i contributi in misura percentuale al reddito dichiarato per l'IRPEF ma, in compenso, l'entità della pensione sarà costituita dal 2% del reddito quale risulta dalla media degli ultimi 10 anni. Inoltre, dal 10 gennaio 1983, tutti i lavoratori autonomi (quindi oltre agli artigiani e i commercianti anche i coltivatori diretti) ai quali spetta il trattamento minimo lo avranno in misura pari a quello dei lavoratori dipendenti.



Una foto ripresa durante la grande manifestazione romana per lo sciopero generale di venerdì: i pensionati hanno aderito — come si vede — non con propri cortei, ma «mischiandosi» a tutte le delegazioni giunte da ogni parte d'Italia. Si calcola che siano stati — nonostante il caldo — non meno di 30-50 mila

## I «punti caldi» della legge in discussione

### LA LEGGE

Sul testo del DDL di riforma del sistema pensionistico, elaborato dalle commissioni affari costituzionali e lavoro di Montecitorio sono sorte aspre polemiche tra i partiti sia in merito alla sostanza della legge che sul contenuto e sulla interpretazione di alcune norme. Esaminiamo i punti più importanti e più controversi del disegno di legge.

1) ISCRIZIONE ALL'INPS. È la questione tanto avvertita dall'unificazione. La legge prevede che dal 1° luglio 1982 tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, saranno iscritti all'INPS, con l'esclusione di quelli che alla data del 30 giugno 1982 erano già iscritti ad altri fondi pensionistici (come gli statali, i dipendenti degli Enti loca-

li). Tutti costoro — che sono quelli che già lavorano nelle relative amministrazioni — continueranno ad essere soggetti ai regimi pensionistici presso i quali sono assicurati: andranno quindi in pensione con i trattamenti e le modalità che sono previsti nei rispettivi ordinamenti. L'unificazione nell'INPS, dunque, riguarda soltanto coloro che cominceranno a lavorare, in impieghi pubblici e privati, dal 1° luglio 1982 in poi. Su una strumentale e distorta interpretazione di questa norma si sta cercando, da parte di chi non vuole la riforma, di far cadere tutto il DDL.

2) ETÀ PENSIONABILE. La legge prevede che, a partire dal 30 giugno 1982, l'età per andare in pensione sarà di 65 anni per gli uomini, con la possibilità di prorogare l'attività lavorativa fino a 65 anni per coloro che non raggiungono 40 anni di contribuzione. E fatta eccezione per i dipendenti dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici non economici per i quali resteranno validi, se più elevati, gli attuali limiti di età fino al 30 giugno 1990.

3) PENSIONAMENTI ANTICIPATI. Con la nuova legge bisognerà aver versato almeno 35 anni di contributi per poter andare in pensione prima del limite di età stabilito. Tuttavia — fino al 31 dicembre 1990 — resteranno in vigore tutti i pensionamenti facoltativi anticipati più favorevoli. Quindi, tanto per fare un esempio, le lavoratrici del pubblico impiego che intendono lasciare il lavoro dopo

15 anni potranno farlo ancora per 8 anni, fino cioè al 31-12-1990. Agevolazioni particolari sono previste per i lavoratori che svolgono attività usuranti (come i piloti, ad esempio).

4) OMOGENEIZZAZIONE DELLE NORMATIVE. La legge conferisce al governo una delega per estendere anche ai fondi del personale pubblico le norme attualmente previste per l'INPS in materia di calcolo della pensione, di retribuzione pensionabile e di commistura dell'importo della pensione all'80% della retribuzione. Poiché si tratta di norme che sono meno favorevoli per il pubblico impiego di quelle attuali, il PCI si è opposto alla delega e chiederà che questo articolo venga soppresso. Al suo posto dovranno essere introdotte nor-

me che stabiliscano tempi di attuazione certi in modo che tutti i dipendenti pubblici sappiano fin d'ora in quale momento ciascuno dei provvedimenti entrerà in funzione. Il PCI è dell'opinione che per situazioni delicate come quelle dette sia opportuno stabilire una ragionevole e meditata gradualità.

5) EX COMBATTENTI. Viene accordata una maggiorazione di 30.000 lire mensili agli ex combattenti, artigiani, mutilati e invalidi di guerra che non abbiano fruito, in tutto o in parte, dei benefici della legge n. 336/70. Il provvedimento riguarda in concreto gli ex combattenti che lavorano presso imprese private ed è esteso anche alle pensioni sociali e a quelle dei liberi professionisti. Esclusi dalla applicazione della legge n. 336 (che è stata riservata

## La Corte: i lavoratori dipendenti paghino per chi sta meglio di loro

Un esempio clamoroso di come, in assenza di interventi del legislatore, si creino situazioni abnormi e contraddittorie - L'integrazione al minimo, da istituto di difesa a difesa dei privilegi - Il deficit INPS

Cosa accade quando si continua a rinviare una legge di riordino, come nel caso del sistema previdenziale? In assenza di leggi approvate dal Parlamento, sono i tribunali a raccogliere il contenzioso fra i cittadini e gli enti pubblici. Molte questioni arrivano sul tavolo della Corte costituzionale. Vediamo come questo meccanismo ha funzionato in un caso clamoroso: l'integrazione al minimo.

Nata trent'anni fa (nel 1952) per integrare, appunto, bassissimi redditi da pensione — ancora calcolata in base al numero dei contributi pagati — che non consentivano neppure un livello elementare di sopravvivenza, l'integrazione era diretta ad assicurare il «minimo vitale» ad una grande massa di cittadini. Tre leggi (nel 1962, 1969 e 1974) ne modificavano l'importo.

Con quattro sentenze in 8 anni la Corte costituzionale ne allargava clamorosamente i confini. Esempio: attualmente, un lavoratore che sia stato occupato solo in un'azienda privata, ed abbia poi vinto un concorso nella pubblica amministrazione, anche se andrà in pensione con — mettiamo — 800 mila lire al mese, potrà far «fruttare» contributi volontari di poche centinaia di lire, ed ottenere una «integrazione al minimo» di — 330 mila lire.

Chi paga tutto ciò? Il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS, dal quale per le integrazioni sono usciti 13 mila miliardi nel 1981. La spesa prevista per quest'anno è di 18 mila miliardi, mentre per l'83, a legislazione invariata, l'esborso arriverà a 26 mila miliardi.

1952: la legge 218 prevede l'integrazione al minimo per consentire un «minimo vitale» a migliaia di lavoratori sottocostituiti.

1962: la legge 1338 esclude dall'integrazione al minimo il titolare di più pensioni, quando il trattamento complessivo supera il minimo.

1969: la legge 153 garantisce l'integrazione al minimo sulla pensione diretta erogata dall'INPS anche ai titolari di pensione di reversibilità.

1974: la legge 114 estende l'integrazione al minimo anche a coloro che beneficiano di una pensione di reversibilità erogata da enti o casse diverse dall'INPS. A questo punto erano soddis-

fatte due esigenze: garantire l'integrazione sulle pensioni più basse, sanare la parità di tutti i pensionati, indipendentemente dal settore.

Ora comincia l'intervento della corte.

La legge 174, con la sentenza 230 stabilisce che l'integrazione della pensione, erogata dall'INPS, è dovuta anche ai titolari di pensioni di reversibilità di altri enti o dello Stato.

La sentenza 263 riconosce il diritto all'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità anche a coloro che già beneficiano di altra pensione diretta a carico dello Stato, qualunque sia il

livello della pensione stessa.

La sentenza 34 estende l'integrazione al minimo (sia sull'invalidità che sulla vecchiaia) a coloro che sono titolari di pensioni dirette dello Stato, dell'Istituto Postale e delle Casse pensioni Enti locali, quando — per effetto del cumulo — sia superato il minimo. Inoltre dichiara illegittima la norma che escludeva il diritto al minimo (invalidità e vecchiaia) della gestione artigiana a chi fosse titolare di pensione a carico dello Stato.

La sentenza 102 estende a commercianti e coldiretti quanto concesso agli artigiani con la sentenza precedente.

## GIUNGLA DI TRATTAMENTI

Regimi pensionistici	Periodi dai quali si ricava la retribuz. pensionabile	Ammont. pens. in % per anni di contrib.	
		20 anni	40 anni
Regime generale INPS	media migliore 3 anni	40	80
— autoferrotranvieri	media ultimi 12 mesi	50	90
— elettrici	media ultimi 6 mesi	50,29	88
— telefonici	media ultimi 12 mesi	50	90
— volo	media migliori 12 mesi	60	100
— dirigenti azienda	media migliori 3 anni	53,3	80
— giornalisti	media ultimi 5 anni		
	rivalutati	53,3	100
— statali	ultimo mese	46	80 (1)
— ferrovieri	ultimo mese	44	80
— enti loc. e ospedal.	ultimo mese	45	100
— Cassa Risparm. Sicilia	ultimo mese	43,42	86,82
— Cassa Risparm. Firenze	ultimo mese	44,28	88,56

(1) Per effetto della maggiorazione della retribuzione pensionabile del 18%, l'aliquota passa dall'80% al 94,4.

## Cosa prevede per i pensionati la legge sulle liquidazioni

Due importanti problemi previdenziali hanno già trovato una adeguata soluzione nella nuova legge sull'indennità di fine rapporto (liquidazione): l'adeguamento trimestrale delle pensioni; il miglioramento del sistema di calcolo delle nuove pensioni (80% con 40 anni di contributi). Gli effetti economici di queste due importanti conquiste si traducono in un aumento medio annuo per ciascun pensionato di 50-80 mila lire (con la trimesstrizzazione) e in aumenti variabili dalle 60 alle 130 mila lire al mese per effetto del nuovo sistema di calcolo. Ben più importante del risultato economico, è il valore di principio della conquista della scala mobile trimestrale (appena pochi anni fa l'adeguamento era su base annuale). L'inclusione nella legge sulle liquidazioni di queste due norme di carattere pensionistico anticipa, ma non riduce la necessità del riordino dell'intero sistema, caso mai ne segna il ritardo, né d'altra parte può sembrare «fuori luogo», quando si prefigura — come a noi sembra giusto — un rapporto sempre più diretto fra liquidazione e pensione, che nella necessaria gradualità trasferisca risorse economiche da un istituto all'altro, a vantaggio di pensionati sempre meglio collegati alla dinamica del costo della vita per mantenere inalterato il loro valore.

Queste due norme, non previste nell'originario progetto del governo, sono state inserite nella legge sulle liquidazioni come frutto della lotta dei pensionati e dell'iniziativa costante del PCI nel paese e nel Parlamento: non sono conquiste di poco conto, quando si abbia presente la forte opposizione che i partiti della maggioranza e il stesso governo, e di beniamino il cammino verso una soluzione positiva di perequazione ed equità.

Novello Pallanti

## Hanno detto che... Una campagna di falsi

Ma di chi e la legge di riordino del sistema previdenziale? Scorrendo i giornali delle ultime, cruciali settimane; leggendo titoli e dichiarazioni altisonanti, facendo la conta di coloro che dicono di essere sempre stati contrari ad un disegno di riforma, quella legge sembrerebbe figlia di nessuno. O, meglio, di un solo, sciagurato padre: il PCI, che, non pago di stare all'opposizione, sarebbe l'unico responsabile di una trama che viene definita «collettivista» e generatrice di mostri.

È TUTTO FALSO. — Basta scorrere rassegne stampate di oggi e di ieri, per documentare due cose: 1) i problemi della previdenza non sono nuovi, tantomeno ignoti, e le questioni per le quali si invocano revisioni di linea sono sul tappeto da 4-5 anni; 2) non potendo giustificare un clamoroso voltafaccia, la DC e altre forze di maggioranza «mentono» su quel che avviene in Parlamento, e sugli obiettivi del contenzioso. Alcuni brevi esempi.

UN'INCHIESTA DIMENTICATA. — Il dubbio non previdenza, con i deficit INPS che scongiurerebbero l'unificazione (che riguarderebbe, si badi, solo i «nuovi assunti») non è scoperta di oggi. Conti e tendenze attuali sono stati denunciati fin dal 1977, sperazioni e necessità di superare la «giungla pensionistica» e retributiva stanno nell'inchiesta parlamentare invocata a sostegno della «progressiva unificazione del sistema previdenziale», dall'allora ministro del Lavoro Scotti, il 21 ottobre del 1978, quando illustrava alla Camera il disegno di legge «norme per il riordino dei trattamenti pensionistici», presentato insieme al ministro del Bilancio Morino e del Tesoro Pandolfi. Tutti e tre

ministri democristiani. La gradualità dell'unificazione, il rispetto dei diritti acquisiti, lo spazio per regimi integrativi — a base di quella proposta — sono rimasti in quella attualmente «rinviate» e misconosciuta da altri democristiani. Tanto lo sa il Popolo, che in un titolo inconsciencemente rivelatorio afferma: «INPS riforma o fallimento della previdenza». È il 19 marzo del 1981, più di un anno dopo lo stesso giornale scrive, mentendo: «Pensioni: la DC per una sollecita approvazione» (23 giugno 1982). Ma la verità democristiana ha, evidentemente, due facce: sullo stesso giornale, lo stesso giorno, un altro articolo propugna il ritorno della legge in commissione, ossia:

rinviare, rinviare (sabotare). Ancora più ambiguo è il PSDI, che non vuole contentare nessuno; e quel che dice l'occhio di un titolo ad un'intervista di Longo sulla Stampa è smentito dal sommario. Rispettivamente: «Pietro Longo segretario PSDI è contro l'assorbimento. I socialdemocratici però non faranno ostacolo al progetto».

NON SI VUOLE SCONTENTARE NESSUNO. — I pensionati, si sa, sono milioni e milioni: questo dato spiega le ambiguità di molti esponenti politici. È sempre Pietro Longo ad affermare di essersi battuto per la scala mobile trimestrale ai pensionati, pretesa regolarmente smentita dai fatti (finanziaria '82: sono solo i comu-

## Non è l'INPS che grava sul bilancio statale

Nello stesso momento in cui vengono minacciati nuovi indiscriminati tagli alla spesa pubblica sociale; mentre il governo e le forze del pentapartito decidono di rinviare a non si sa quando la legge pensionistica (che consentirebbe il risparmio di migliaia e migliaia di miliardi), tornano a farsi sentire le voci — non si sa se canagliose o irresponsabili — che paventano per i prossimi mesi l'impossibilità, da parte dell'INPS, di pagare regolarmente le pensioni. Si tratta di una vergognosa speculazione, che vuole creare panico e confusione e additare di nuovo nell'INPS la responsabilità della crisi finanziaria del sistema.

Dico subito, sin da ora, che i pensionati e i lavoratori in cassa integrazione debbono sapere che le prestazioni cui hanno diritto verranno regolarmente corrisposte. Questi soldi lo Stato li troverà perché non gli verrà consentito di giocare sulla pelle di 20 milioni di italiani. Dico anche che l'INPS non ha superato — dentro il tetto — il fittizio dei 50 mila miliardi di bilancio pubblico allargato — neppure quel «sottotetto» di 5.500 miliardi di deficit che gli era stato assegnato in maniera unilaterale e senza consultazione preventiva delle parti. Il deficit che c'è non è imputabile all'INPS ma a una legislazione che ha addos-

gli uomini, con la possibilità di prorogare l'attività lavorativa fino a 65 anni per coloro che non raggiungono 40 anni di contribuzione. E fatta eccezione per i dipendenti dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici non economici per i quali resteranno validi, se più elevati, gli attuali limiti di età fino al 30 giugno 1990.

3) PENSIONAMENTI ANTICIPATI. Con la nuova legge bisognerà aver versato almeno 35 anni di contributi per poter andare in pensione prima del limite di età stabilito. Tuttavia — fino al 31 dicembre 1990 — resteranno in vigore tutti i pensionamenti facoltativi anticipati più favorevoli. Quindi, tanto per fare un esempio, le lavoratrici del pubblico impiego che intendono lasciare il lavoro dopo

15 anni potranno farlo ancora per 8 anni, fino cioè al 31-12-1990. Agevolazioni particolari sono previste per i lavoratori che svolgono attività usuranti (come i piloti, ad esempio).

4) OMOGENEIZZAZIONE DELLE NORMATIVE. La legge conferisce al governo una delega per estendere anche ai fondi del personale pubblico le norme attualmente previste per l'INPS in materia di calcolo della pensione, di retribuzione pensionabile e di commistura dell'importo della pensione all'80% della retribuzione. Poiché si tratta di norme che sono meno favorevoli per il pubblico impiego di quelle attuali, il PCI si è opposto alla delega e chiederà che questo articolo venga soppresso. Al suo posto dovranno essere introdotte nor-

me che stabiliscano tempi di attuazione certi in modo che tutti i dipendenti pubblici sappiano fin d'ora in quale momento ciascuno dei provvedimenti entrerà in funzione. Il PCI è dell'opinione che per situazioni delicate come quelle dette sia opportuno stabilire una ragionevole e meditata gradualità.

5) EX COMBATTENTI. Viene accordata una maggiorazione di 30.000 lire mensili agli ex combattenti, artigiani, mutilati e invalidi di guerra che non abbiano fruito, in tutto o in parte, dei benefici della legge n. 336/70. Il provvedimento riguarda in concreto gli ex combattenti che lavorano presso imprese private ed è esteso anche alle pensioni sociali e a quelle dei liberi professionisti. Esclusi dalla applicazione della legge n. 336 (che è stata riservata